



# Provincia di Benevento

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE**  
**DI ACCESSO ALL'ENTE,**  
**DI TRASFERTA E MISSIONE**  
**DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 16/12/2022*

## CAPO I

### AMBITO DI APPLICAZIONE

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento. Definizioni**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, relative alle missioni e trasferte istituzionali da parte del Presidente della Provincia e dei Consiglieri Provinciali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal territorio del comune ove ha sede la Provincia.

2. Il Regolamento definisce, inoltre, le modalità per il rimborso delle spese di viaggio del Presidente della Provincia e dei Consiglieri Provinciali che risiedono fuori del comune ove ha sede la Provincia, per l'accesso alla sede dell'Ente per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi collegiali, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento alle definizioni che seguono si attribuiscono i seguenti significati:

- Amministratori provinciali: ai sensi dell'art. 77, comma 2, del TUEL, si intendono il Presidente della Provincia e i Consiglieri provinciali;
- trasferta: si intende lo spostamento provvisorio e temporaneo effettuato dall'amministratore per ragioni connesse al mandato in una sede diversa da quella istituzionale ubicata fuori dal Comune di Benevento in una località distante dalla propria dimora abituale e che non comporta il pernottamento;
- missione: si intende lo spostamento provvisorio e temporaneo effettuato dall'amministratore per ragioni connesse al mandato in una sede diversa da quella

istituzionale ubicata fuori dal Comune di Benevento in una località distante dalla propria dimora abituale e che, benché temporaneo, comporta il pernottamento in luogo diverso dalla propria dimora abituale;

- accesso alla sede istituzionale: viaggio effettuato dagli Amministratori per raggiungere dalla propria dimora abituale o dal posto di lavoro la sede degli uffici provinciali al fine dello svolgimento del mandato. Qualora l'effettiva durata della presenza dell'Amministratore presso l'Ente consenta allo stesso di rientrare al luogo di lavoro per la ripresa della prestazione lavorativa, nel computo del viaggio si tiene conto anche del viaggio di ritorno alla propria sede di lavoro;
- capoluogo: centro abitato del Comune di Benevento ove è ubicata la sede istituzionale dell'Ente;
- sede degli uffici: Rocca dei Rettori e Largo Giosué Carducci, Museo del Sannio, Biblioteca Provinciale;
- presenza necessaria: attività riconducibile alle oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato da parte del Presidente e dei Consiglieri provinciali, connesse alla partecipazione al Consiglio provinciale, a Commissioni previste per legge o formalmente costituite e regolarmente convocate, ad incontri di natura istituzionale quando tale presenza sia qualificata da un preesistente obbligo giuridico caratterizzante l'esercizio non discrezionale della funzione stessa.
- autorizzazione del Presidente della Provincia: è l'atto con cui il Presidente della Provincia autorizza la trasferta/missione dell'Amministratore e/o l'utilizzo del mezzo proprio, previa verifica che la trasferta/missione è pertinente con le finalità perseguite dall'Ente e l'utilizzo del mezzo proprio è giustificato in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento;
- spesa di soggiorno: spesa sostenuta per la consumazione del pasto/dei pasti

(secondo la durata della missione), per il pernottamento con prima colazione, effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di qualsivoglia forma di forfetizzazione, nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento;

- distanza: misura della distanza più breve tra la sede della Provincia o della residenza/dimora abituale/sede di lavoro ed il luogo di svolgimento della missione. Il calcolo è effettuato mediante motore di ricerca on-line Google maps, calcolando la via più breve. Nel caso in cui l'amministratore dimori in una località diversa da quella della residenza anagrafica, e di ciò non sia fornita idonea documentazione, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della sede degli uffici ai fini del rimborso delle spese di viaggio per l'accesso alla sede. Nei casi di trasferta/missione in cui l'interessato è autorizzato a partire direttamente dalla propria residenza o dimora, si computa ai fini del viaggio, la distanza più breve calcolata tra il luogo di destinazione e la sede degli uffici o la residenza/dimora abituale/sede di lavoro.

## CAPO II

### RIMBORSO SPESE PER MISSIONI

#### DEGLI AMMINISTRATORI

(riferimento art. 84, co. 1, Dlgsvo 267/2000)

#### Art. 2 – Individuazione delle missioni

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente Regolamento, le missioni del Presidente e dei Consiglieri Provinciali si distinguono in:

- a. **Missioni nell'ambito del territorio nazionale:** ai fini del presente regolamento, le missioni nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano sono equiparate alle missioni nell'ambito del territorio nazionale;
- b. **Missioni al di fuori del territorio nazionale.**

2. Costituisce missione qualunque attività svolta dal Presidente della Provincia e dai

Consiglieri Provinciali al di fuori del territorio del capoluogo dove ha sede la Provincia, direttamente ed immediatamente connessa all'esercizio del mandato e/o delle funzioni esercitate, per le quali esiste un nesso diretto tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza stretta e diretta con l'attività dell'Amministrazione e con le eventuali deleghe amministrative conferite.

3. Costituisce, altresì, missione la partecipazione del Presidente della Provincia e dei Consiglieri Provinciali alle riunioni degli organi delle associazioni, società e/o enti internazionali, nazionali e regionali di cui la Provincia, a tutti gli effetti, fa parte.

4. Le missioni all'estero, dopo la preventiva autorizzazione del Presidente, devono essere precedute da determina di impegno di spesa assunta dal Responsabile del Servizio/Ufficio competente nella materia oggetto della missione.

5. Il diritto al rimborso insorge anche qualora la missione debba avere luogo utilizzando, nel tragitto, il mezzo proprio ed in parte avvalendosi del mezzo dell'Ente.

6. La partecipazione degli Amministratori a missioni, incontri, eventi, cerimonie, manifestazioni e/o attività convocate all'interno del territorio comunale dove la Provincia di Benevento ha la sede legale, ma al di fuori dei locali della sede stessa dell'Ente, non determinerà alcun tipo di rimborso.

### **Art. 3 - Autorizzazioni**

1. Tutte le missioni dei Consiglieri devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente della Provincia nella qualità di Presidente del Consiglio, con la compilazione dell'apposita modulistica. Nei casi in cui il Presidente sia assente per lunghi periodi o impedito, l'autorizzazione è rilasciata dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano. I Consiglieri che si rechino in missione insieme al Presidente devono comunque essere autorizzati per iscritto dal Presidente medesimo.

2. Per le missioni all'estero possono essere autorizzati il Presidente ed un solo Consigliere.
3. Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Presidente della Provincia, il quale dovrà però preventivamente compilare e sottoscrivere il modulo predisposto dal Servizio Affari Generali, indicandola finalità istituzionale, la data e il luogo della missione, la durata, l'indicazione del mezzo di trasporto e gli eventuali partecipanti alla medesima; in sede di rendicontazione, lo stesso certificherà e documenterà le spese effettivamente sostenute, sia nel caso trattasi di missioni che in tutte le fattispecie disciplinate al Capo III.
4. Le missioni dei Consiglieri, di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere precedute dalla richiesta di autorizzazione, redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio Affari Generali, in cui devono essere specificati il giorno e il luogo della missione, la finalità istituzionale, la durata prevedibile, il mezzo di trasporto che si intende utilizzare, i partecipanti ed ogni altra informazione utile a preventivarne il trattamento economico.
5. Nella richiesta di autorizzazione devono, altresì, essere esplicitate le ragioni sottese all'utilizzo del mezzo proprio, qualora ricorra una delle fattispecie elencate al comma 2 del successivo art. 5.
6. La Provincia di Benevento può autorizzare spese per missioni nei limiti delle norme vigenti.

#### **Art. 4 - Trattamento economico di missione.**

##### **4.1 RIMBORSO SPESE DI SOGGIORNO IN OCCASIONI DI MISSIONI ISTITUZIONALI.**

1. Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, è dovuto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, il rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, nella misura, nei limiti e nelle modalità stabilite dal Decreto del Ministro dell'Interno 4 agosto 2011 -*"Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni*

*istituzionali*” (G.U. 03/11/2011, n. 256) –, fatte salve eventuali future rideterminazioni normative che saranno automaticamente applicate.

2. Per spese di soggiorno si intendono le spese di pernottamento (alloggio e prima colazione) e le spese di consumazione dei pasti (vitto), intesi solo come pranzo e cena.

Per il pernottamento, l'Amministratore può alloggiare in alberghi (o altra struttura simile) con classificazione ufficiale fino a quattro stelle. Deve comunque essere sempre preferita, al di là di riferimenti alle classi degli alberghi, ricorrendo la possibilità di scelta, la tariffa più bassa, secondo quanto riscontrato e dichiarato sotto la propria responsabilità dall'Amministratore stesso.

3. In ogni caso, agli Amministratori in missione per conto della Provincia di Benevento, oltre alle spese di viaggio, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro il limite massimo di cui all'art. 3 del citato Decreto del Ministro dell'Interno del 4 agosto 2011, ovvero:

- a. sino ad un massimo di € 184,00 per giorno di missione che superi le 18 ore fuori sede e che preveda un pernottamento e i relativi pasti della giornata;
- b. sino ad un massimo di € 160,00 per missione fuori sede che non superi le 18 ore e che preveda un pernottamento e i relativi pasti della giornata;
- c. sino ad un massimo di € 52,00 per missione fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- d. sino ad un massimo di € 28,00 per missione di durata inferiore alle 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede di appartenenza. Questo criterio è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'Amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58,00.

4. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

5. Le misure di cui al precedente comma 3 del presente articolo non sono cumulabili tra loro.
6. Il riferimento al rimborso è sempre alle spese sostenute documentate (se, quindi, si documentano spese di entità inferiore, andranno liquidati gli importi documentati, mentre se i documenti evidenziano spese superiori, si liquideranno gli importi indicati al precedente comma 3).
7. Qualora l'Ente risulti in dissesto o in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si applica una riduzione non inferiore al 5% agli importi massimi dei rimborsi per le spese di soggiorno degli Amministratori.
8. Le predette spese devono riguardare la sola persona dell'Amministratore in missione, non essendo ammesso il rimborso delle spese per persone ospiti.
9. In occasioni di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure del rimborso sono le medesime previste dal suddetto comma 3.

#### **4.2. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN OCCASIONI DI MISSIONI ISTITUZIONALI.**

1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dalla città di Benevento, agli Amministratori della Provincia spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento che si ispira ai principi di cui agli orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti in materia di contenimento dei costi della politica (Sentenza della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 38/SEZAUT/2016/QMIG, nonché alle regole applicabili al personale contrattualizzato di cui al D.Lgsvo n. 265/2001.
2. Agli Amministratori in missione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, come di seguito specificate:
  - a) **in caso di utilizzo del mezzo pubblico (ferrovia, autobus, aereo, nave, altri mezzi di trasporto extraurbani):**
    - I. rimborso delle spese effettivamente sostenute nel limite del costo del biglietto, ivi

compreso il costo della prenotazione e/o di eventuali supplementi ove previsti;

- II. rimborso della spesa taxi e/o di altri mezzi di trasporto similari, purché adeguatamente motivata e documentata dall'Amministratore medesimo, limitatamente ai percorsi urbani. In particolare, l'uso dei taxi e dei mezzi noleggiati con o senza conducente è comunque sempre ammesso nei collegamenti tra stazioni ferroviarie, autolinee ed aeroporti al fine di raggiungere alberghi e/o sedi istituzionali di altri Enti nel luogo della trasferta, se non coperti da mezzi pubblici o se i correlati tempi di trasferimento non consentono di raggiungere i luoghi di missione in tempo utile;
- III. in caso di utilizzo di aereo o nave, rimborso del biglietto di classe economica oppure classe low cost.

**b) in caso di utilizzo del mezzo dell'Amministrazione:**

- IV. rimborso delle spese di parcheggio e/o custodia del mezzo nel limite di spesa giornaliera di euro 20,00, salvo eccezioni debitamente giustificate e documentate;
- V. rimborso del pedaggio autostradale; gli Amministratori in possesso del telepass per il pagamento del pedaggio autostradale o che provvedano a pagamenti on line hanno l'obbligo di presentare estratto della carta di credito e/o resoconto estratto dell'utilizzo del telepass, nel quale si evidenzi la spesa sostenuta durante lo svolgimento della missione oggetto della richiesta di rimborso.

3. Le tariffe di trasporto pubblico applicabili ai casi di cui al comma 2, lett. a), del presente punto sono determinate come segue:

- per spostamenti in ambito regionale si fa riferimento ai biglietti di autobus urbani ed extraurbani, tram e treno (es. regionali veloci, intercity) fino alla prima classe (ove esistenti) o equiparate, con esclusione dei treni cosiddetti "ad alta velocità";
- per spostamenti fuori dall'ambito regionale e per spostamenti fuori dall'ambito nazionale,

possono essere prese in considerazione le tariffe fino alla prima classe (o equiparate) dei seguenti mezzi di trasporto:

- treni: regionali, ad "alta velocità", con esclusione delle tariffe riguardanti i livelli di servizio executive e business, o comunque riconducibili alle categorie cosiddette di "lusso";
- tutte le tipologie di trasporto extraurbano diverse da quella ferroviaria;
- navi (compresi aliscafo, traghetto e nave veloce), prendendo in considerazione le tariffe di classe economica oppure di classe low cost;
- aereo, prendendo in considerazione le tariffe di classe economica o low cost, indipendentemente dalla durata del viaggio. L'uso del mezzo aereo è consentito, in particolare, nei casi in cui sia l'unico mezzo utilizzabile per raggiungere il luogo di missione, ovvero, quando, pur essendovi mezzi alternativi, il suo utilizzo è giustificato dalla distanza o dalla necessità di raggiungere rapidamente il predetto luogo di missione. Coloro che utilizzano compagnie aeree low cost con prenotazione via internet, possono ottenere il rimborso presentando copia della mail di conferma della prenotazione e copia della carta d'imbarco nominativa.

Deve comunque essere sempre preferita, al di là di riferimenti alle classi dei vettori (aereo, treno, navi, etc.), ricorrendo la possibilità di scelta, la tariffa più bassa, secondo quanto riscontrato e dichiarato sotto la propria responsabilità dall'Amministratore stesso.

4. Qualora si ravvisi l'inadeguatezza o la mancanza di mezzi di linea per andare in missione, ovvero l'uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Ente in termini economici, organizzativi, temporali e di risultato ovvero nei casi meglio descritti al comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento, il Presidente della Provincia può autorizzare - in occasione di missioni istituzionali svolte esclusivamente sul territorio nazionale - l'uso del mezzo proprio e in tali fattispecie si applicherà la seguente modalità di rimborso, da considerarsi come forma di ristoro a tutti gli effetti di ogni indennità chilometrica (i costi

sono quelli applicati alla data della missione dalle società di trasporto pubblico locale o nazionale e rilevabili sui rispettivi siti internet):

- a. per spostamenti in ambito provinciale viene corrisposto un rimborso pari al costo del biglietto di autobus di linea del trasporto pubblico locale e, qualora la località non sia servita da mezzi pubblici, si farà riferimento al prezzo del biglietto per raggiungere una località con distanza equivalente o, in alternativa, una tra quelle più vicine al luogo della missione;
- b. per spostamenti in ambito regionale viene corrisposto un rimborso pari al costo del biglietto treno "regionale veloce" fino alla prima classe o equiparate (ove esistenti), calcolato da Benevento al capoluogo della provincia in cui ha sede il luogo in cui si effettua la missione;
- c. per spostamenti fuori dall'ambito regionale, viene corrisposto un rimborso pari al costo del biglietto fino alla prima classe dei treni cosiddetti intercity o, in assenza di copertura della tratta, dei treni definiti ad "alta velocità" (con esclusione però delle tariffe riguardanti i livelli di servizio executive e business) compatibili con gli orari e i luoghi della missione.

Nelle forme di ristoro appena descritte, vengono altresì ricompresi il pedaggio autostradale, il parcheggio e la custodia del mezzo.

5. Nel caso in cui l'Amministratore sia in missione in una località meno distante o raggiungibile più rapidamente dalla propria residenza che dalla sede dell'ente o in un luogo compreso fra la sede dell'ente e quella di residenza, lo stesso può essere autorizzato a partire/tornare direttamente dalla /alla propria abitazione.

#### **Art. 5 – Criteri sull'utilizzo dei vari mezzi di trasporto.**

1. Non necessitano autorizzazioni al Presidente della Provincia qualora lo stesso abbia necessità raggiungere sedi fuori dal capoluogo sede dell'Ente per l'espletamento delle

attività di natura istituzionali. Il Presidente della Provincia deve attestare la propria presenza necessaria all'evento a mezzo di dichiarazione sottoscritta su moduli appositamente predisposti dal Servizio Affari Generali.

2. Il Presidente della Provincia, qualora ricorrano circostanze eccezionali ed imprevedibili, oppure qualora non abbia la possibilità di servirsi di personale dipendente in organico con la qualifica di autista, può utilizzare per l'espletamento delle attività istituzionali il proprio mezzo di trasporto ovvero quello di proprietà dell'Ente Provincia. In caso di utilizzo del mezzo proprio, per il Presidente, previa apposita autodichiarazione circa le ragioni di questo utilizzo, si applicano le medesime norme previste dal regolamento per i Consiglieri Provinciali. In caso di utilizzo del mezzo di proprietà dell'Ente, previa richiesta dell'autovettura al Dirigente competente / Responsabile del parco macchine, motivandone la necessità dell'utilizzo, il Presidente della Provincia è tenuto a compilare apposito modulo o il foglio-macchina indicando la sede raggiunta, i chilometri percorsi e l'orario di andata/ritorno.

3. Gli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo sede della Provincia utilizzano preferibilmente il mezzo di trasporto pubblico, se disponibile, ovvero i mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente, come normato al precedente comma 2.

4. L'utilizzo del mezzo proprio, ai fini del contemperamento del principio di efficiente svolgimento dell'attività istituzionale e della economicità gestionale, è autorizzato espressamente dal Presidente della Provincia solo in caso di missioni e solo quando ricorra uno o più dei seguenti casi:

- a. quando il luogo della missione è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico ovvero quando lo stesso manchi completamente;
- b. se non sono disponibili i mezzi dell'ente;
- c. se gli orari dei mezzi pubblici risultano inconciliabili con gli orari di svolgimento della missione e/o non consentono il rispetto degli orari programmati per l'evento;

- d. se l'utilizzo del mezzo proprio risulta più economico rispetto al mezzo pubblico e se consente un più efficace espletamento dell'attività;
- e. quando la missione prevede nello stesso giorno il trasferimento in più località;
- f. quando, a seguito dell'impiego del proprio autoveicolo, si evita un pernottamento o si consente un più rapido rientro in sede;
- g. quando la trasferta preveda la partecipazione di più Amministratori organizzati tramite auto condivisa (c.d. "car pooling") e tale soluzione risulti la più conveniente per l'Ente in termini economici organizzativi, temporali e di risultato;
- h. quando, a causa di ridotte o impedito capacità motorie permanenti, l'Amministratore è nelle condizioni di dover utilizzare esclusivamente un proprio mezzo di locomozione adattato tecnicamente.

5. In nessun caso è possibile il trasporto sul mezzo dell'Amministrazione di persone estranee alla stessa non preventivamente autorizzate alla missione.

6. Gli Amministratori, autorizzati all'uso del mezzo proprio, devono sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità dichiarando, nell'apposito predisposto modello:

- a. che il veicolo di proprietà utilizzato è perfettamente in regola con le norme previste dal codice della strada per la circolazione ed immatricolazione;
- b. che il veicolo utilizzato è in regola con le norme previste per l'assicurazione dei veicoli;
- c. di essere in possesso di regolare e valida patente di guida e/o abilitazione alla guida dei veicoli ai sensi del vigente Codice della strada.

7. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, la Provincia di Benevento non concorrerà altresì alla copertura assicurativa di detto veicolo e rimarrà comunque esente da ogni

responsabilità civile, penale e per infortuni, in relazione ai danni che l'uso del mezzo stesso potrà arrecare a cose o persone, in particolare a terzi, all'Amministratore proprietario del veicolo, ai trasportati o al mezzo medesimo.

8. L'uso del mezzo proprio non è concesso per lo svolgimento di missioni all'estero. E' però consentito, nelle missioni all'estero, il rimborso delle spese di viaggio nel caso sia autorizzato l'utilizzo del mezzo proprio per raggiungere aeroporti ubicati sul suolo nazionale.

9. L'utilizzo della macchina a noleggio o del noleggio con conducente sono consentiti solo nel caso di oggettiva impossibilità, previa autorizzazione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

10. L'uso del mezzo aereo è consentito nei casi in cui sia l'unico mezzo utilizzabile per raggiungere il luogo di missione, ovvero, quando, pur essendovi mezzi alternativi, il suo utilizzo è giustificato dalla distanza o dalla necessità di raggiungere rapidamente il predetto luogo di missione. Indipendentemente dalla durata del viaggio aereo, verranno rimborsati solo le tariffe di classe economica o low cost.

11. L'utilizzo del mezzo di proprietà della Provincia di Benevento non consente usi impropri; in particolare, è vietato utilizzare il mezzo dell'Ente per spostamenti sostanzialmente difformi rispetto a quelli previsti per raggiungere il luogo della missione. Comporta inoltre, a fine missione, l'indicazione formale all'ente, a cura dell'Amministratore che ha utilizzato il mezzo per la missione, dei chilometri iniziali e i chilometri finali del mezzo utilizzato.

12. Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada, commesse con l'uso del mezzo proprio o dell'Ente nel corso dei viaggi relativi alle trasferte per conto dell'Ente svolte dall'Amministratore.

### CAPO III

#### RIMBORSO PER GLI AMMINISTRATORI RESIDENTI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BENEVENTO

(Riferimento all'art. 84, co. 3 del D.Lgsvo n. 267/2000)

##### **Art. 6 – Rimborso delle spese di viaggio.**

1. Gli Amministratori residenti fuori del Comune capoluogo sede dell'Ente hanno il diritto di ottenere il rimborso delle spese per i viaggi compiuti per l'esercizio del proprio mandato, quale onere finalizzato all'effettivo esercizio costituzionalmente tutelato dalla funzione propria o delegata.
2. Per l'accesso alla sede dell'Ente ovvero alle sedi distaccate l'Amministratore deve utilizzare prioritariamente i servizi di trasporto pubblico locale.
3. Quando sia disponibile un servizio di trasporto pubblico e non ricorrano le casistiche di cui al comma 4 del precedente art. 5, all'Amministratore in caso di utilizzo del mezzo proprio, spetta il rimborso in misura corrispondente al costo che l'Amministrazione avrebbe sostenuto se fosse stato utilizzato il mezzo di trasporto pubblico (autobus), applicando pertanto le tipologie di rimborso di cui all'art. 4, sezione 4.2, comma 4, lettera a), da determinare in base al luogo di residenza. In tali fattispecie il Presidente non deve rilasciare alcuna autorizzazione preventiva per l'uso del proprio mezzo.
4. Nel caso in cui invece ricorra una delle casistiche di cui al comma 4 del precedente art. 5, come attestata dallo stesso Amministratore, per l'uso del mezzo proprio è riconosciuta, come forma di ristoro della spesa sostenuta per il carburante, il rimborso disciplinato al successivo comma 7.
5. L'Amministratore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 1 del presente articolo nelle seguenti fattispecie:

- a. per la partecipazione alle sedute di Consiglio Provinciale, dell'Assemblea dei Sindaci, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari (regolarmente e formalmente convocate). Per tali incontri non è prevista alcuna autorizzazione;
  - b. per la partecipazione alle riunioni, di norma non pubbliche, tra il Presidente della Provincia e i Consiglieri titolari di deleghe, convocate formalmente con la finalità di dare piena attuazione al principio di collegialità nel realizzare le linee programmatiche di mandato. A tali riunioni, convocate dal Presidente, possono essere invitati, oltre al Segretario Generale, i Dirigenti o i Responsabili dei Servizi interessati. La partecipazione dei Consiglieri titolari di delega a tali riunioni sarà attestata, su specifico modulo, con propria firma autografa e controfirmato dal Presidente medesimo, dove verranno altresì annotati l'orario di entrata e di uscita;
  - c. per la presenza necessaria all'interno dell'Ente (o di eventuali sedi distaccate) quando tale presenza sia qualificata da un preesistente obbligo giuridico caratterizzante l'esercizio non discrezionale della funzione stessa. È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze presso la sede dell'Ente discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dell'Amministratore;
  - d. per la presenza ad incontri istituzionali con Autorità italiane o estere presso la sede istituzionale della Provincia di Benevento o presso altre sedi distaccate, qualora espressamente e formalmente richiesto dal Presidente dell'Ente;
6. Per le tipologie di incontri di cui alle precedenti lettere c) e d) del comma 5, è inoltre richiesta la preventiva autorizzazione del Presidente della Provincia, nella quale dichiarare che la partecipazione alla riunione/incontro/evento, tenuta all'interno della sede dell'ente, rientra in una di queste fattispecie:
- a. quando la presenza di un Amministratore della Provincia di Benevento risulti necessaria per consolidare e mantenere i rapporti istituzionali con i diversi enti e/o associazioni presenti sul territorio provinciale;

- b. quando la materia/argomento dell'incontro/riunione rientri nel novero delle competenze assegnate dalla legge alle Province;
- c. quando la materia/argomento dell'incontro/riunione rientri nel pieno espletamento delle funzioni proprie o delegate assegnate all'Amministratore;
- d. quando la "presenza necessaria" all'interno della sede sia riconducibile alle fattispecie indicate ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente regolamento.

7. L'utilizzo del mezzo proprio per raggiungere la sede dell'Ente è consentito agli Amministratori residenti al di fuori del comune di Benevento quando ricorra uno dei presupposti enunciati al comma 4 del precedente art. 5, che saranno attestati dall'Amministratore medesimo con dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. In tali casi non è richiesta la preventiva autorizzazione all'uso del mezzo proprio da parte del Presidente della Provincia e il rimborso spettante è così determinato:

- a. rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per pedaggi autostradali, nelle modalità disciplinate all'art. 4, sezione 4.2, comma 2, lettera b), punto II);
- b. rimborso, come forma di ristoro della spesa sostenuta per carburante, nella misura di 1/5 del prezzo della benzina verde, rapportato ai chilometri di strada percorsi. Il rimborso della spesa sarà effettuato con riferimento al percorso stradale più breve tra la propria residenza e la sede legale dell'Ente. Le distanze saranno calcolate con il servizio "Google maps" ([www.google.it/maps](http://www.google.it/maps)), mentre per il prezzo medio mensile della benzina verde si considerano i dati su tale fattispecie pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico ([https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi\\_carburanti\\_mensili.php](https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php)).

8. Agli Amministratori residenti nel territorio comunale dove ha sede la Provincia di Benevento non spetta il rimborso delle spese di viaggio di cui al presente articolo.

#### **Art. 7 - Coperture assicurative**

1. L'Amministratore quando, per svolgere le proprie mansioni, si serve di un mezzo di

proprietà dell'Ente è coperto dall'assicurazione che l'Ente ha stipulato per i mezzi di proprietà.

2. Nel caso di utilizzo del proprio mezzo, la Provincia di Benevento non concorrerà alla copertura assicurativa di detto veicolo e rimarrà comunque esente da ogni responsabilità civile, penale e perinfortuni, in relazione ai danni che l'uso del mezzo stesso potrà arrecare a cose o persone, in particolare a terzi, all'Amministratore che utilizza il proprio mezzo, ai trasportati o al mezzo medesimo, come già disciplinato all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento. All'Amministratore compete l'onere di attestare, altresì, il possesso di regolare patente di guida e che il mezzo utilizzato risulti in regola con le norme previste in materia di assicurazione e revisione degli autoveicoli.

#### **Art. 8 – Richiesta di rimborso e presentazione di documentazione.**

1. Gli Amministratori hanno l'obbligo di rimettere al Servizio/Ufficio preposto la richiesta di liquidazione delle spese di viaggio e soggiorno, corredata da tutta la documentazione comprovante le spese medesime.

2. Nel caso di pagamenti on line ed utilizzo del telepass è necessario presentare estratto della carta di credito e/o resoconto estratto dell'utilizzo del telepass, nel quale si evidenzi la spesa sostenuta durante lo svolgimento della missione oggetto della richiesta di rimborso, nonché la data e l'ora del viaggio.

3. Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada, commesse con l'uso del mezzo, sia proprio che dell'Ente, nel corso dei viaggi relativi alle trasferte.

4. Le spese non documentate non danno diritto a rimborso. I rimborsi giustificativi (es. scontrini) che non riportano il nome dell'Amministratore, vanno dal medesimo sottoscritti e ricondotti alla missione di cui viene richiesto il rimborso.

#### **Art. 9 – Modalità di liquidazione delle spese.**

La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal Settore Amministrativo / Finanziario, su disposizione del Dirigente e/o Funzionario Responsabile di Posizione Organizzativa assegnatario delle risorse, su richiesta dell'Amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata, sulle finalità della missione, sull'effettiva partecipazione e con indicato i chilometri percorsi di volta in volta nel caso di utilizzo del mezzo proprio, che l'Amministratore deve presentare sull'apposita modulistica.

**Art. 10 - Entrata in vigore.**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera che lo approva.

**Art. 11 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme di legge in vigore. In caso di successive modificazioni legislative, il presente regolamento dovrà ritenersi automaticamente adeguato.

---